

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P436/4122 sott. 46/Bis

Roma, 10 aprile 2003

OGGETTO: D.M. 18 settembre 2002, punto 5.4.2 comma 2 – Chiarimento. –

In relazione al quesito posto dalla S.V. con la nota che si riscontra, si conferma che quanto prescritto dal comma 2 del punto 5.4.2 del D.M. 18 settembre 2002, trova applicazione nei casi in cui l'installazione dei gruppi frigoriferi sia prevista all'interno degli edifici, con ciò significando che non sussiste alcun divieto normativo alla installazione di detti gruppi, qualora all'uopo predisposti, all'aperto sui terrazzi di copertura.